



COMUNE DI RAVENNA

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

- regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale del 09/03/99 prot n. 8782/31 controllata dal Co.Re.Co. nella seduta del 06/04/99 prot. n. 2886
 - modificato con delibera di Consiglio comunale del 26-02-2002 prot. n. 11103/36 esecutiva dal 31-03-2002
 - modificato con delibera di Consiglio comunale del 07-02-2005 prot. n. 9492/31 esecutiva dal 28-02-2005
 - modificato con delibera di Consiglio comunale del 15-12-2005 prot. N. 101317/252 esecutiva dal 31-12-2005
-

INDICE

Titolo I: Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Agevolazioni tributarie
- Art. 3 - Aliquote e tariffe

Titolo II: Accertamento entrate tributarie

- Capo 1° - Gestione delle entrate
- Art. 4 - Forma di gestione
- Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

- Capo 2° - Denunce e Controlli
- Art. 6 - Dichiarazione tributaria
- Art. 7 - Attività di controllo

- Capo 3° - Procedimento di formazione degli atti impositivi
- Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti impositivi
- Art. 9 - Notificazione degli atti impositivi
- Art. 9/bis - ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 9/ter - ristoro spese per la riscossione coattiva
- Art. 10 - Limiti di esazione per attività di accertamento, riscossione coattiva
- Art. 10/bis - interessi

Titolo III: Diritti del contribuente

- Capo 1° - L'Autotutela
- Art. 12 - L'Autotutela

- Capo 2° - L'Accertamento con adesione
- Art. 13 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 14 - Attivazione del procedimento di adesione
- Art. 15 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Art. 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 17 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 18 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 19 - Perfezionamento dell'adesione
- Art. 20 - Effetti dell'adesione
- Art. 21 - Riduzione delle sanzioni

Titolo IV: Contenzioso

- Art. 22 - Contenzioso

Titolo V: Riscossioni e rimborsi

- Art. 23 - Riscossione
- Art. 23/bis - riscossione coattiva
- Art. 23/ter - arrotondamenti
- Art. 23/quarter - versamenti spontanei di modesto ammontare
- Art. 24 - Sospensione, differimento
- Art. 24/bis - Dilazione dei versamenti di entrate da riscuotere
- Art. 24/ter - Dilazione dei versamenti di entrate da riscuotere coattivamente
- Art. 24/quarter - Garanzia su dilazioni di versamento
- Art. 25 - Rimborsi

Titolo VI: Sanzioni

- Art. 26 - Applicazione e irrogazione
- Art. 27 - Cause di non punibilità

Titolo VII: Norme finali

- Art. 28 - Norme finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.1997, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza dello stesso Comune, con particolare riguardo alla attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative se non contrastanti con quelle del presente Regolamento continuano ad essere applicate.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
4. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque tutte quelle entrate, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

Art. 2

Agevolazioni tributarie

1. Per "agevolazioni tributarie" s'intendono sia le riduzioni sia le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dal Regolamento vigenti.
2. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Solo qualora il Comune non disponga o non possa venire in possesso di tale documentazione attraverso la richiesta ad altre P.A., tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa. La stessa procedura dovrà applicarsi qualora la documentazione sia imposta da leggi o da regolamenti quale condizione inderogabile.
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997 sono esenti dal pagamento dei tributi comunali le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del citato decreto.

Art. 3

Aliquote e Tariffe

1. La Giunta o il Consiglio comunale, sulla base delle disposizioni normative vigenti per ogni singola entrata tributaria, con propria deliberazione, adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione stabiliscono le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Capo 1°

Gestione delle entrate

Art. 4

Forma di gestione

1. La gestione delle entrate tributarie è svolta attraverso una società mista costituita ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 denominata soc. Ravenna Entrate S.p.A. (in seguito chiamata Società) in esito all'adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 524/74174 in data 27 settembre 2005, in attuazione dell'atto d'indirizzo adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 128/51142 del 27-6-2005.
2. L'affidamento della gestione delle entrate tributarie, ai sensi del comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. la Società è autorizzata a trattare, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 675 del 31-12-96 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo, di cui al successivo art. 7.
4. La Società deve rispettare le prescrizioni dettate dalla Legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Art. 5

Funzionario Responsabile del tributo

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di ogni tributo spettano alla Società.

Capo 2°

Denunce e Controlli

Art. 6

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 7

Attività di controllo

1. La Società provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o per Regolamento.

Capo 3°

Procedimento di formazione degli atti impositivi

Art. 8

Chiarezza e motivazione degli atti impositivi

1. Nell'ambito della propria attività di riscontro e controllo della corretta applicazione dei tributi comunali, la Società provvede ad emettere i necessari atti impositivi che, nel rispetto delle singole disposizioni normative e regolamentari, si qualificano in avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni, accoglimento o diniego di rimborsi. La formazione dei suddetti atti deve rispondere ai requisiti di chiarezza e motivazione previsti dall'art. 7 della legge 27-7-2000 n. 212.
2. Qualora la compilazione degli atti impositivi da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
3. A decorrere dall'anno 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, la Società, relativamente ai tributi comunali, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, di cui al comma 3, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Essi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 9

Notificazione degli atti impositivi

1. La notifica degli atti impositivi viene effettuata dalla Società anche tramite il Servizio postale con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può, essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 9/bis

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
2. L'ammontare della spesa di cui al precedente comma 1, è determinato nei limiti fissati dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento atti giudiziari.
3. Non sono ripetibili:
 - a. le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente;
 - b. le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, con riferimento, anche, a periodi di imposta e a rapporti tributari precedenti rilevati negli atti impositivi notificati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Art. 9/ter

Ristoro delle spese per la riscossione coattiva

1. Le spese connesse all'esecuzione delle attività riferite al recupero coattivo delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali sono a carico del soggetto debitore dell'entrata.
2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente all'entrata o alla maggiore entrata dovuta, alle sanzioni ed agli interessi, con riferimento, anche, ad annualità e a rapporti precedenti rilevati negli atti impositivi, di contestazione, di messa in mora o di titoli esecutivi notificati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 10

Limiti di esazione per attività di accertamento e riscossione coattiva

1. Nel corso dell'adempimento dell'attività istruttoria di accertamento, necessaria per addivenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, la Società non procede alla notificazione di avvisi di accertamento di cui all'art. 8 o alla riscossione coattiva, qualora l'importo del tributo dovuto, sia inferiore a € 12 (dodici). Tale limite s'intende riferito al solo importo del tributo complessivamente dovuto per ogni singolo anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione.
2. Per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, il limite di cui al comma 1 non si applica per attività di accertamento finalizzate al recupero di somme relative a versamenti omessi ovvero effettuati parzialmente dal contribuente alle prescritte scadenze.

Art. 10/bis

Interessi

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, gli interessi connessi all'applicazione delle entrate tributarie comunali per attività di recupero di tributi riferiti ad annualità pregresse, sono determinati con riferimento al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Essi decorrono, per le attività connesse al recupero di tributi evasi o elusi accertati tramite gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Titolo III

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Capo 1°

L'Autotutela

Art. 11

Diritto di interpello

Regolamentato con separato atto

Art. 12

L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale, davanti al quale pende la controversia, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini per ricorrere, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.

Capo 2°

L'Accertamento con adesione

Art. 13

Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.1997, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone per la sua applicabilità la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, attinenti agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria.
3. Esulano, pertanto, dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti coobbligati.
5. In ogni caso resta fermo il potere della Società di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art.14

Attivazione del procedimento di adesione

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
 - a) a cura della Società prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.15

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che la Società ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 16

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 15, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo può presentare, anteriormente all'impugnazione del tributo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.
3. La presentazione dell'istanza di adesione da effettuarsi, direttamente o a mezzo raccomandata, sospende per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di adesione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 17

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato nell'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data, mediante consegna diretta all'Ufficio che ne rilascerà ricevuta, oppure inviata a mezzo raccomandata. In questo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza dell'adesione.

Art. 19

Perfezionamento della adesione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano Euro 2.500,00, le medesime possono essere versate anche in rate trimestrali consecutive di pari importo, nei seguenti limiti:
tre rate per importi fino a 5.000,00 Euro;
cinque rate per importi oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 Euro;
otto rate per importi oltre 10.000,00 Euro;
3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione; il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.
4. Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 20

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente art. 19, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Società fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 8, nei casi di adesioni riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'ufficio tributario alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma imponibile superiore a quella definita di almeno il 50% con un minimo di Euro 5.164,57.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della adesione.

Art. 21

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o non veritiera risposta a richieste o ad inviti formulati dalla Società, nonché le sanzioni per omesso, parziale o per ritardato pagamento dei tributi dovuti.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Titolo IV

CONTENZIOSO

Art. 22

Contenzioso

1. E' compito del Funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, la Società può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Titolo V

RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 23

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 23/bis

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73, oppure a mezzo di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
2. A decorrere dall'anno 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23/Ter

Arrotondamenti

1. A decorrere dall'anno 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 23/quater

Versamenti spontanei di modesto ammontare

1. A decorrere dall'anno 2007, i versamenti spontanei dei tributi dovuti alle prescritte scadenze sono versati avendo riguardo ai seguenti limiti fino a concorrenza dei quali il tributo stesso non è dovuto:
 - Euro 12 (dodici) ai fini dell'applicazione dell'imposta I.C.I.;
 - Euro 5 (cinque) per tutti i rimanenti tributi comunali.
2. I limiti di cui al comma 1 non devono, in ogni caso, intendersi come franchigia.
3. I suddetti limiti si intendono riferiti al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, i limiti stessi non si applicano alla singola rata.

Art. 24

Sospensione, differimento delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Art. 24/bis

Dilazione dei versamenti di entrate da riscuotere

1. Per le entrate accertate per le quali non è stata attivata la riscossione coattiva nelle forme previste nell'art. 23, il Funzionario responsabile consente, su richiesta del contribuente in difficoltà economiche, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e accertate dalla Società che superino il complessivo importo di Euro 500,00, in rate mensili consecutive, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici) rate.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per l'impugnazione dell'atto; entro il medesimo termine deve essere versata la prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, altrimenti, l'intero importo ancora dovuto è riscosso coattivamente nelle forme previste nel precedente art. 23; ovvero, nel caso di presenza della garanzia fidejussoria di cui all'art. 24/quarter, il debito residuo verrà recuperato utilizzando la garanzia prestata.

Art. 24/ter

Dilazione dei versamenti di entrate da riscuotere coattivamente

1. Per le entrate accertate per le quali è già stata attivata la riscossione coattiva nelle forme previste nell'art. 23, il Funzionario responsabile consente, su richiesta del contribuente in difficoltà economiche, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute, qualora l'ammontare complessivo dell'entrata sia superiore a Euro 1.000,00, in rate mensili consecutive, di pari importo, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l'attivazione della procedura coattiva; entro il medesimo termine deve essere versata la prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati sull'importo rateizzato.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; ovvero, nel caso di presenza della garanzia fidejussoria di cui all'art. 24/quarter, il debito residuo verrà recuperato utilizzando la garanzia prestata.

Art. 24/quarter

Garanzia su dilazioni di versamento

1. Le richieste di dilazione di versamento, di cui ai precedenti articoli 24/bis e 24/ter, di importo complessivo superiore a Euro 5.000,00, sono concesse a condizione che il contribuente presti garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno. Detta garanzia dovrà essere prestata direttamente alla Soc. Ravenna Entrate in nome e per conto del Comune di Ravenna quale ente impositore e titolare dell'entrata.

Art. 25

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
4. Non si procede al rimborso per le somme, riferite ad ogni singolo periodo d'imposta, il cui importo sia inferiore al limite fissato al comma 1 dell'art. 10, mentre spetta per l'intero ammontare se l'importo supera il predetto limite.
5. A decorrere dall'anno 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27-12-2006 n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La Società provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. A decorrere dalla data di eseguito versamento, al contribuente spettano gli interessi previsti all'art. 10/bis del presente Regolamento

Titolo VI

SANZIONI

Art. 26

Applicazione ed irrogazione

1. Fermo restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati tra un minimo ed un massimo, per ogni fattispecie di violazione sulla base di quanto previsto dai D.Lgs. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sanzione prevista all'art. 13 del D.Lgs. 471/97 applicabile per omesso o tardivo versamento dei tributi comunali alle previste scadenze è pari al 30% dell'imposta omessa o tardivamente versata. E' ammessa la riduzione a 1/3 della sanzione dovuta per il tardivo versamento qualora essa sia versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. Non è ammessa alcuna riduzione nel caso di sanzione comminata per omesso versamento.
3. Spetta al Funzionario Responsabile valutare caso per caso le singole posizioni tenendo anche conto delle situazioni pregresse.
4. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, tenendo presente i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.
5. La riduzione prevista al 2° comma è applicabile anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno 2007 la cui sanzione, alla data di approvazione della presente disposizione, non è stata ancora irrogata ovvero, pur essendo già stata irrogata, il relativo atto di contestazione e di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini per ricorrere. In nessun caso è ammessa la ripetibilità delle sanzioni già irrogate e versate.

Art. 27

Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni di casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune o dalla Società, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale possono altresì essere stabilite le situazioni di non punibilità, previste dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997, riguardanti la generalità dei contribuenti o per determinate fattispecie imponibili.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 28

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per l'anno 2007, in via sperimentale ed esclusivamente in riferimento all'imposta comunale di pubblicità, la Società, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, può procedere, nei confronti del contribuente interessato, alla spedizione di inviti di convocazione, ovvero alla notifica di appositi atti di avvio del procedimento accertativo. Le spese sostenute dalla Società per la notifica dei suddetti atti sono ripetibili nei confronti del destinatario secondo i limiti, i criteri ed in aggiunta alle spese determinate ai sensi dell'art. 9/bis.